

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Procedura ordinaria

Art. 1

Il Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo anche nel caso di avvenuta retrocessione della società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione da parte del calciatore della qualifica di dilettante, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

E' costituito un Collegio Arbitrale per le controversie con società di Serie A e B ed altro Collegio per le controversie con società di Serie C, per la rispettiva competenza rileva la serie cui appartiene la società al momento della proposizione della domanda.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere attività di assistenza e rappresentanza di parti avanti lo stesso Collegio.

Art. 2

Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinare dagli Accordi Collettivi, il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dalla Società contenente la succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro prescelto dagli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza per raccomandata con avviso di ricevimento. Una copia del ricorso deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, avendo cura di allegare il talloncino postale della relativa raccomandata alla lettera indirizzata al Collegio Arbitrale.

E' improcedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio al ricorrente.

Art. 3

La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

- A) per le opposizioni alle ammonizioni scritte irrogate da società, per le proposte di multa e di riduzione dei compensi;
- B) per tutti gli altri ricorsi.

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro.

La ripartizione dei ricorsi di cui alla categoria B tra le persone designate a presiedere il Collegio Arbitrale, incluse nell'apposito elenco, è effettuata, senza necessità di provvedimento di assegnazione, a gruppi di cinque ricorsi consecutivi.

Il turno di assegnazione dei gruppi di controversie alle persone designate a presiedere si determina con sorteggio effettuato alla presenza di un rappresentante della Lega e di uno della Associazione di categoria. Ai sorteggi successivi non partecipano le persone già designate fino all'esaurimento del turno.

Per i ricorsi della categoria A i Presidenti si alterneranno nella funzione con turni della durata di un mese ciascuno, fissati all'inizio della stagione agonistica.

La Segreteria comunica periodicamente, alle persone designate a presiedere i Collegi, estratti dai registri di protocollo con l'indicazione dei ricorsi iscritti e pendenti.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione o chiedere copia degli atti della vertenza.

Art. 4

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. diretta al Collegio presso la Lega di competenza ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, memoria difensiva ed eventuali documenti.

Nella memoria di cui al capo che precede la parte deve esporre compiutamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza se resistente sia la società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi.

Il Presidente della Lega o dell'Associazione deve provvedere alla designazione in surroga dell'Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda, l'Arbitro è scelto tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro mandatario, e per l'eventuale istruzione probatoria.

Tale data è comunicata con lettera raccomandata alle parti, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendono produrre ulteriori documenti o memorie devono farli pervenire al Collegio (in triplice copia) ed alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

Art. 6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere alla sostituzione, di comunicarla al Collegio e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove sia già fissata.

L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

La riunione non può essere rinviata se non per giustificata istanza di entrambe le parti o per grave motivo addotto da una di esse, riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima della decisione, deve esperire un tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.

Art. 7

Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari, documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali.

Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che ne appaiono responsabili.

Art. 8

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'Arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro quindici giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.

La motivazione può essere depositata anche successivamente.

Procedura d'urgenza

Art. 9

È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza di cui agli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia in cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per il ripristino della procedura ordinaria.

Art. 10

Il ricorso, da depositare presso la Lega competente entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione regolamentare, deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di inammissibilità del ricorso stesso, la Segreteria del Collegio dà immediata comunicazione telegrafica del ricorso e relativo contenuto alla parte contro cui è proposto, la quale, entro giorni cinque, deve far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni e la designazione dell'Arbitro prescelto.

Art. 11

È designato a presiedere il Collegio il Presidente di turno individuato ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - del Regolamento del Collegio Arbitrale.

In caso di impedimento della persona così designata, si procederà a sorteggio per gli altri nominativi dell'apposito elenco con le modalità di cui all'art. 3 - comma 4 - del citato Regolamento.

Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso e provvede alla nomina dell'Arbitro per la parte resistente, ove questa non vi abbia provveduto, scegliendolo tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione telegrafica alle parti ed agli Arbitri designati.

È onere delle parti procedere alla sostituzione degli Arbitri rispettivi ove quelli da esse designati siano impediti per la riunione fissata.

Art. 12

All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione, ove questo non riesca, sentite le parti, decide la controversia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.